



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE IMPRESA

N. [redacted] sub 1 R.G.

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Fabio Doro, a scioglimento della riserva assunta in data 13.9.2023 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare in corso di causa al [redacted] sub 1 R.G., promosso con istanza di sospensione ex art. 2287, secondo comma, c.c. depositata in data 5.5.2023 da [redacted] FRANCESCO (c.f. [redacted]), rappresentato e difeso dall'avv. DE NADAI MARCO,

ricorrente,

contro

[redacted] PAOLO (c.f. [redacted]) e [redacted] ROMANO (c.f. [redacted]), rappresentati e difesi l'avv. [redacted],
[redacted] S.N.C. DI [redacted] (c.f. [redacted]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

resistenti,

in punto: sospensione delibera di esclusione.

MOTIVI

Con atto di citazione notificato in data 3.5.2023 il sig. [redacted] Francesco proponeva opposizione ai sensi dell'art. 2287, secondo comma, c.c. avverso la delibera di esclusione dalla qualità di socio assunta nei suoi confronti in data 27.3.2023 e notificatagli in data 13.4.2023 dai soci della società [redacted] s.n.c. di [redacted] (di seguito: [redacted] s.n.c.).

L'attore esponeva che:

- la società era costituita dai membri della famiglia [redacted] proprietaria del ristorante "[redacted]", ubicato in un immobile di proprietà dei fratelli [redacted] Paolo e [redacted] Francesco rispettivamente per la quota di 8/9 e 1/9;

- la compagine sociale era composta, oltre dai fratelli _____, anche da Romano, zio dei medesimi, e i soci erano tutti amministratori;
- tale assetto derivava dalla morte di _____ Primo avvenuta ad ottobre 2022, padre dei fratelli _____ detentore della quota del 40%;
- per quel che concerneva l'amministrazione, lo statuto prevedeva che per gli atti di ordinaria amministrazione operasse l'amministrazione disgiuntiva, mentre per quelli di straordinaria amministrazione dovesse seguirsi la regola dell'amministrazione congiuntiva;
- nel 2018 la società, su concorde decisione dei soci, dava in gestione il ristorante alla società _____ s.r.l. attraverso un contratto di affitto d'azienda che prevedeva un canone di € 15.000,00, comprensivo della licenza, degli arredi e della sublocazione dell'immobile ove veniva svolta l'attività aziendale;
- la società _____ s.r.l. era controllata originariamente dai fratelli _____, ma poi era divenuta delle figlie di _____ Paolo, a seguito della cessione da parte di _____ Francesco delle sue quote;
- in data 29.6.2021 egli e il padre _____ Primo, nella qualità di soci di _____ s.n.c., comunicavano la volontà della società di recedere dal contratto di affitto d'azienda;
- tale decisione era motivata dall'insoddisfazione per la gestione del ristorante e dall'esigenza di aggiornare il canone alle mutate condizioni di mercato;
- _____ s.r.l. si opponeva alla restituzione dell'azienda, sostenendo che il recesso era inefficace perché comunicato soltanto da alcuni soci anziché da tutti e analoghe considerazioni venivano svolte da _____ Paolo;
- egli, allora, instaurava un giudizio arbitrale al fine di ottenere la restituzione del compendio aziendale, che si concludeva con lodo del 1.2.2023, il quale condannava _____ s.r.l. alla riconsegna del ristorante;
- l'affittuaria e i soci (_____ Paolo e _____ Romano si opponevano alla restituzione dell'azienda cosicché egli, ottenuto l'*exequatur* del lodo, agiva in via esecutiva ex art. 605 e ss. c.p.c.;
- nel corso dell'esecuzione apprendeva che il fratello _____ Paolo aveva stipulato un nuovo contratto di locazione dell'immobile con _____ s.r.l. e ciò in contrasto con gli interessi di _____ s.n.c., sia perché ciò impediva illegittimamente l'esercizio dell'azione esecutiva sia perché in tal modo la società veniva privata della disponibilità dell'immobile;

- la decisione di esclusione si fondava sull'asserito compimento da parte sua di molteplici atti di gestione in contrasto con gli altri soci e a danno di [redacted] s.n.c., e, in particolare, sull'intervenuta comunicazione del recesso dal contratto di affitto di ramo d'azienda e sulle azioni intraprese per ottenere la restituzione dell'azienda senza il consenso degli altri soci;
- tale decisione, tuttavia, era stata assunta in difetto dei presupposti di legge, giacché gli atti da lui compiuti erano stati rispettosi della legge e del contratto sociale e avevano comunque la finalità di perseguire e attuare l'oggetto sociale;
- proprio per questo motivo il lodo arbitrale aveva ritenuto che il recesso fosse un atto di ordinaria amministrazione e non necessitava del consenso degli altri soci, con conseguente insussistenza di qualsivoglia violazione di legge o dello statuto;
- nella decisione di esclusione, inoltre, si affermava che [redacted] s.r.l. aveva offerto un canone di affitto superiore di quattro volte a quello all'epoca vigente, ma tale assunto non rispondeva a verità, anche perché egli non aveva ricevuto alcuna offerta scritta in tal senso e l'affittuaria si era limitata a non voler restituire il ristorante;
- non era nemmeno corretta l'affermazione secondo cui l'immobile fosse nella disponibilità di [redacted] s.r.l.;
- da un lato, infatti, quest'ultima disponeva dell'immobile soltanto perché contratto di affitto d'azienda era compresa la sublocazione dell'immobile e in assenza dell'azienda l'affittuaria non poteva nemmeno disporre dell'immobile, giacché tale disponibilità era vincolata alla vigenza del contratto di affitto d'azienda;
- dall'altro il contratto di locazione stipulato unilateralmente da [redacted] Paolo doveva ritenersi illegittimo perché concluso con lesione delle prerogative dell'altro comproprietario [redacted] Francesco e senza alcuna previa consultazione con quest'ultimo;
- le considerazioni in merito all'azzeramento del valore dell'azienda non sarebbero condivisibili giacché la proprietà della medesima era di [redacted] s.n.c. e non di [redacted] s.r.l., l'azienda aveva un valore dato dall'avviamento generato da anni di attività e i proprietari dell'immobile avrebbero potuto locarlo o [redacted] s.n.c. o ad altro soggetto scelto da quest'ultima per gestire l'azienda;
- ad ogni buon conto delle inadempienze gestionali non potevano fondare l'esclusione del socio, in ragione dell'autonomia del rapporto amministrativo rispetto a quello sociale;

- in via subordinata, la delibera di esclusione doveva ritenersi inammissibile/inefficace/inesistente in ragione dell'incapacità di intendere e volere del socio Romano, persona molto anziana e non in grado di comprendere in maniera lucida e consapevole le conseguenze delle sue determinazioni.

Chiedeva, previa nomina di un curatore speciale alla società s.n.c., la sospensione degli effetti della delibera oggetto di opposizione, e da ciò discendeva l'apertura del presente subprocedimento cautelare.

La domanda di Romano si costituivano nel giudizio di merito e nel presente subprocedimento cautelare, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione per sussistenza di una clausola arbitrale e chiedendo nel merito il rigetto delle doglianze del ricorrente.

Sotto quest'ultimo profilo osservavano, in particolare, che:

- Francesco aveva ottenuto una pronuncia favorevole in sede arbitrale perché il veto degli altri soci non era giunto per iscritto prima della comunicazione di recesso;
- nel lodo era comunque riconosciuta sussistente una questione di eventuale responsabilità di Francesco nei confronti degli altri soci dissenzienti da valutarsi in separata sede;
- l'esclusione si basava proprio sul fatto che il ricorrente aveva promosso iniziative e azioni contro la volontà degli altri soci di s.n.c. e aveva agito per interessi squisitamente personali e non nell'interesse della società, paralizzando l'attività della stessa e arrecandole un danno irreparabile;
- in assenza del titolo di occupazione dell'immobile e posta la disponibilità di s.r.l. di versare un canone quattro volte superiore a quello contrattualmente previsto, l'azienda avrebbe perso tutto il suo valore economico, già ridotto dalla vetustà delle attrezzature;
- il valore commerciale del ristorante era legato alla sua ubicazione, infungibile con altri luoghi, cosicché non era possibile trovare alcun nuovo conduttore in assenza di un immobile dove l'attività aziendale avrebbe potuto essere esercitata e nemmeno nessun acquirente;
- sussistevano, dunque, i presupposti per addivenire all'esclusione di Francesco, in considerazione anche del venir meno dell'*intuitus personae* e del rapporto fiduciario alla base del contratto sociale.

Si costituiva in giudizio anche la società _____ s.n.c., in persona del curatore speciale avv. _____ che si associava alle conclusioni del ricorrente.

All'esito dell'udienza del 28.6.2023, con decreto del 20.7.2023 veniva revocata la nomina dell'avv. _____ i quale curatore speciale della società _____ : s.n.c., in ragione dell'insussistenza di un conflitto di interessi tra i soci _____ Paolo e Romano e la società e veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione e dell'istanza di sospensione degli effetti della delibera dell'esclusione.

Il decreto veniva confermato con decreto del 4.8.2023 - che rigettava l'istanza di revoca proposta dal ricorrente - e la società si costituiva in persona del legale rappresentante *pro tempore* _____ Paolo, questa volta associandosi alle difese dei soci resistenti.

Preliminarmente, l'eccezione di difetto di giurisdizione per esistenza di una clausola compromissoria va rigettata, dal momento che dalla consultazione patti sociali dimessi dal ricorrente *sub doc. n. 5* non emerge l'esistenza della stessa e i resistenti non hanno nemmeno fornito prova contraria.

Ad ogni buon conto, si può prescindere da tale problematica, dal momento che l'istanza di sospensione dell'esclusione è una domanda cautelare in corso di causa e in tal caso, ai sensi dell'art. 669-*quater* c.p.c., la competenza a provvedere spetta al giudice che procede alla trattazione della causa di merito (cfr., ad es., Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 24 aprile 2023: "*Va rilevato che l'eccezione di compromesso sollevata da alcuni dei resistenti non impedisce, ai sensi dell'art. 669 quater cpc, l'adozione di provvedimenti cautelari, che devono essere chiesti ed adottati dal giudice della causa di merito, anche se incompetente*").

Nel merito, in punto di *fumus boni juris*, va ricordato che l'esclusione presuppone l'accertamento di gravi inadempienze da parte del socio alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (art. 2286 c.c.) e che l'onere della prova in merito alla sussistenza della causa di esclusione grava sulla società convenuta dal socio escluso in sede di opposizione.

Nel caso di specie, tale prova non può ritenersi raggiunta, dal momento che il lodo del 1.2.2023 ha chiarito che la comunicazione da parte del ricorrente del recesso dal contratto di affitto d'azienda stipulato con _____ : s.r.l. costituiva un atto di ordinaria amministrazione, riconducibile all'oggetto sociale e attuazione del medesimo, in quanto volto a proseguire l'attività di _____ s.n.c. al momento della scadenza del contratto di affitto.

Tale atto, dunque, non poteva dirsi compiuto in violazione delle norme di legge o del contratto sociale, ma, anzi, nell'interesse di _____ s.n.c. e altrettanto deve ritenersi per gli altri atti stigmatizzati nella decisione di esclusione, ossia l'instaurazione del giudizio arbitrale e del processo esecutivo, in quanto volti a consentire alla società di recuperare il compendio aziendale e dunque meramente esecutivi e logicamente conseguenti al recesso dal contratto di affitto legittimamente manifestato.

A ciò si aggiunga che la società resistente non ha compiutamente dimostrato che l'affittuaria avesse effettivamente offerto un canone d'affitto pari a quattro volte quello previsto dal contratto di affitto per il rinnovo della concessione in gestione del ristorante, giacché non viene prodotto alcun documento in tal senso né indicato alcun soggetto in grado di riferire in merito a tale circostanza come informatore.

Quanto al venir meno dell'*intuitus personae* e della fiducia reciproca tra i soci, va osservato che queste circostanze non sono di per sé sufficienti a legittimare l'esclusione del socio, giacché non rientrano tra le cause di esclusione previste dall'art. 2286 c.c..

L'esclusione del socio, infatti, deve basarsi su specifici inadempimenti agli obblighi di legge o dello statuto e non sul generico mero venir meno dell'*affectio societatis* o sull'esistenza di contrasti tra soci, che rileveranno soltanto se e nella misura in cui siano effettivamente la conseguenza di violazioni (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 20 aprile 2023), circostanza rispetto alla quale, come si è visto sopra, non può allo stato ritenersi raggiunta una prova sufficiente.

Né, ai fini dell'esclusione, può assumere rilievo il fatto che _____ Francesco avesse chiesto la nomina di un curatore speciale alla società _____ : s.n.c. per l'instaurazione del presente giudizio e la società sia costretta a sostenerne gli oneri, circostanza che la società resistente valorizza nella sua memoria difensiva.

Da un lato, infatti, si tratta di un addebito nuovo in quanto non indicato nella delibera di esclusione e dunque insuscettibile di essere preso in considerazione; dall'altro l'istanza di nomina di un curatore speciale non poteva dirsi pretestuosa o manifestamente irragionevole, in quanto la questione relativa all'esistenza di un conflitto di interessi era effettivamente dubbia, come dimostrato dal fatto che due organi giurisdizionali si sono pronunciati in maniera differente sul punto.

Infine, non appare del tutto priva di fondamento l'argomentazione di _____ Francesco secondo cui gli addebiti mossi attengono più al profilo gestorio che a quello del rapporto sociale, e quindi appare comunque effettivamente dubbio che, quand'anche sussistenti, gli

addebiti valorizzati nella delibera di esclusione possano essere posti a fondamento di una determinazione *ex art.* 2286, primo comma, c.c..

Il primo motivo di opposizione, dunque, appare assistito da sufficiente *fumus boni juris*, e ciò rende superfluo esaminare il secondo.

Quanto al *periculum in mora*, va osservato che senza la sospensione della delibera di esclusione il ricorrente non potrebbe esercitare i suoi diritti connessi alla posizione di socio e che il relativo pregiudizio potrebbe non essere integralmente ristorabile in via di risarcimento del danno per equivalente.

Ciò è ancora più evidente se si considera che, laddove non fosse accolta la misura cautelare, la gestione di [redacted] s.n.c. sarebbe lasciata in mano principalmente a [redacted] Paolo senza che [redacted] Francesco, nelle more del giudizio di merito, possa esercitare alcun controllo sull'operato del fratello, che non può certo dirsi privo di profili di criticità per quel che concerne la soddisfazione dell'interesse sociale (concessione in affitto dell'immobile di proprietà comune e destinato all'attività aziendale di [redacted] s.n.c. senza preventivamente interpellare [redacted] Francesco e interesse indiretto a concedere in affitto l'azienda alla società [redacted] s.r.l., gestita dalle figlie di [redacted] Paolo).

In conclusione, il pregiudizio ai diritti del ricorrente che deriverebbe dalla mancata sospensione della sua delibera di esclusione è indubbiamente maggiore rispetto al danno che verrebbe arrecato alla società [redacted] s.n.c. dall'adozione della misura interinale e pertanto il presupposto del *periculum in mora* può dirsi certamente sussistente.

Ne consegue che gli effetti della delibera di esclusione di [redacted] Francesco devono essere sospesi in attesa dell'esito del giudizio di merito, all'esito del quale saranno anche liquidate le spese di lite relative al presente procedimento cautelare.

P.Q.M.

ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta,
sospende gli effetti della delibera di esclusione di [redacted] Francesco dalla qualità di socio della società [redacted] s.n.c. di [redacted] e [redacted],
rinvia all'esito del giudizio di merito la statuizione sulle spese di lite.

Si comunichi.

Venezia, 7 ottobre 2023

Il Giudice
dott. Fabio Doro